



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Direttiva n1/2017

Prot. N. 1190/17

Ai magistrati della Procura della Repubblica
sede

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale
sede

Ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di PG
sede

**OGGETTO: Direttiva sulla tutela del segreto investigativo in relazione all'art. 18,
comma 5, D. L.vo 19.8.2016 n. 177**

Come noto, il comma 5 dell'art. 18 del testo normativo in epigrafe, in maniera eccentrica rispetto all'oggetto del complessivo intervento, concernente aspetti di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, introduce una misura finalizzata ad un più efficace coordinamento informativo da attuarsi attraverso istruzioni che i vertici delle varie Forze di Polizia devono impartire entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D. L.vo n. 177/2016.

In particolare, è previsto che, entro tale termine, i predetti vertici adottino apposite istruzioni attraverso le quali "i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale".

Va detto che, a parere di chi scrive, l'inciso finale – ed in particolare l'avverbio "indipendentemente" - intende ribadire e non escludere la persistente operatività dell'obbligo del segreto posto dalle norme processuali vigenti. In tal senso depongono:

- a) il rilievo che la legge delega n. 124 del 7 agosto 2015 non contiene alcuna disposizione che preveda un obbligo di trasmissione della notizia di reato alla scala gerarchica in presenza di obbligo al segreto;
- b) un'attività ermeneutica costituzionalmente orientata, che porta a ritenere prevalente l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione è penalmente sanzionata (art. 326 c.p.) proprio perché posto a tutela di valori ritenuti dal legislatore di primaria importanza, rispetto ad esigenze di semplice razionalizzazione degli interventi;
- c) la conforme interpretazione data dall'Arma dei Carabinieri all'art. 237 d.p.r. 15-3-2010 n. 90, che già prevedeva un analogo obbligo di informazione alla scala gerarchica, da attuarsi "indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale" e "secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri": l'apposita "Guida delle segnalazioni" prevede infatti che queste ultime debbano riportare soltanto gli elementi essenziali del fatto, "con l'osservanza degli obblighi di cui al codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione".

Così chiarito che, in ogni caso, "le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria" (si noti, non la stessa informativa, ma solo la notizia di questa) debbono essere rispettose del segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., deve però anche

ritenersi che il Pubblico Ministero, in presenza di un particolare e più pregnante interesse alla segretezza investigativa, possa vietare alla p.g. – che indaga sotto la sua direzione - la diffusione delle notizie di reato (rectius: delle notizie relative all'inoltro delle informative dei reato all'autorità giudiziaria) anche rispetto alla scala gerarchica.

Ciò in quanto, al fine ultimo della corretta e compiuta attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 112 Cost., il coordinamento informativo posto a fondamento dell'art. 18, comma 5, D. L.vo 19.8.2016 n. 177 va necessariamente coordinato e temperato con quello investigativo, di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria (artt. 54, 54 bis, ter e quater, 327, 371, 371 bis c.p.p. e 118 bis disp. att. c.p.p.), alla cui dipendenza funzionale opera la polizia giudiziaria.

Ai predetti fini di bilanciamento e coordinamento, si dispone pertanto quanto segue.

- I Dirigenti o Comandanti dei presidi di polizia giudiziaria interessati – in ogni caso ed in linea generale - sono autorizzati a diffondere alla scala gerarchica, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, le notizie di reato inviate a questo Ufficio non prima di trenta giorni dal relativo deposito in Segreteria, salvo quanto successivamente disposto.
- Entro venti giorni dall'iscrizione di un nuovo fascicolo, ove il Magistrato assegnatario ritenga sussistente una particolare ragione di riservatezza investigativa ne darà motivata comunicazione al Procuratore della Repubblica il quale, ove condivide quanto prospettato, darà formale comunicazione ai responsabili dei presidi di polizia giudiziaria interessati circa il divieto di diffusione alla rispettiva scala gerarchica delle notizie relative a tali procedimenti.
- Ove cessino le ragioni del divieto, il Procuratore della Repubblica ne darà formale comunicazione ai predetti responsabili.

Taranto, 11 dicembre 2017

Il Procuratore della Repubblica

Pina MONTANARO

